

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 29 ottobre 2014

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento civile n. 17851/12 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 ottobre e proseguito nelle sedute del 15 e del 22 ottobre 2014.

Il relatore, senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra la propria proposta conclusiva, precisando preliminarmente che il senatore Albertini, che è stato parlamentare europeo ininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla Corte d'Appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla Corte d'Appello il 12 aprile 2013.

La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenuti anteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con lettera indirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: «*i fatti alla base della vicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica di deputato al Parlamento europeo*».

La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che – in caso di mutamento della Camera di appartenenza – la delibera di insindacabilità spetta alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione.

Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rivestiva la carica di parlamentare europeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamento europeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suo caso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013 ha deliberato di non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta della Commissione giuridica. Quest'ultima, non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentare europeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini – nel frattempo proclamato senatore – ha tuttavia richiesto la riconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espresso la raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014.

In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessa vicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che «molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile [...] tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questa Assemblea»: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causa civile, essendosi verificati successivamente (quando la causa era quindi già in corso).

Successivamente a tale richiesta il senatore Albertini con lettera del 16 ottobre 2014 allegava una comunicazione del Parlamento europeo, dello stesso giorno, con la quale lo stesso Parlamento europeo informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 era stata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unica istituzione competente a deliberare (ed eventualmente a riesaminare le proprie decisioni) in merito alla vicenda in questione.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la declaratoria di incompetenza del Senato sul caso in esame, non avendo il senatore Albertini rivestito la qualifica di senatore al momento dei fatti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), intervenendo nel dibattito, evidenzia che il criterio di riparto delle competenze in materia di immunità, seguito dalla Giunta in altri casi – tra i quali cita quello relativo al senatore Verdini – è quello della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

Rileva poi che nel caso di specie il Presidente del Senato ha già chiesto all'autorità giudiziaria la sospensione del procedimento civile in questione.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che il caso relativo al senatore Verdini riguardava un'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi e non quindi un'insindacabilità per opinioni espresse, fa presente che il Presidente del Senato, con lettera del 3 settembre indirizzata al Presidente del Tribunale di Brescia, dott.ssa Giarramone, ha informato l'autorità giudiziaria di aver deferito il caso in questione alla Giunta. Pertanto la prospettazione del senatore Giovanardi, relativa ad una supposta richiesta di sospensione del procedimento civile inoltrata dalla Presidenza del Senato all'autorità giudiziaria, risulta erronea.

Il senatore GIOVANARDI sottolinea l'opportunità che la Giunta sospenda l'esame del documento in titolo, nelle more di un procedimento di riesame in corso presso il Parlamento europeo.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nel preannunciare fin d'ora il proprio voto contrario rispetto alla proposta formulata dal relatore Giarrusso, evidenzia che vanno salvaguardate in ogni circostanza le guarentigie, a tutela della funzione parlamentare.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel condividere *in toto* la proposta formulata dal relatore Giarrusso, sottolinea che il Parlamento europeo si è già espresso sul caso relativo al senatore Albertini, su istanza dello stesso, e conseguentemente è precluso qualsivoglia nuovo esercizio di tale facoltà da parte dell'interessato.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che la vicenda in questione è già al vaglio del Parlamento europeo, che ha attivato una procedura di riesame relativamente ad una propria decisione precedentemente assunta. In tale contesto l'unica opzione possibile per il Senato è la declaratoria di incompetenza. Manifesta pertanto la propria condivisione per la proposta del relatore.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sulla proposta del relatore Giarrusso.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione conclusiva, formulato dal relatore Giarrusso, volto a proporre all'Assemblea la declaratoria di incompetenza del Senato sul caso in esame, non avendo il senatore Albertini rivestito la qualifica di senatore al momento dei fatti.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Giarrusso di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RG NR – n. 13877/2013 RG GIP)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre e proseguito nella seduta del 15 ottobre 2014.

Il relatore, senatore BUCCARELLA (M5S) illustra la propria proposta conclusiva facendo preliminarmente presente che la richiesta di autorizzazione in esame concerne una telefonata in data 13 giugno 2010 e 51 sms inviati dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010, risultato delle intercettazioni eseguite su un'utenza intestata a Aimeri Ambiente S.r.l. e in uso a Orazio Colimberti.

Il senatore è stato iscritto nel registro degli indagati in data 13 ottobre 2011, con decorrenza 10 settembre 2011 (in esito al deposito in procura di un'informativa dei carabinieri datata 9 settembre 2011) per i reati di cui agli articoli 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 61 (circostanze aggravanti comuni) n. 2 del codice penale.

La richiesta del pubblico ministero è molto più ampia rispetto a quella che il giudice per le indagini preliminari ha fatto pervenire al Senato. Il pubblico ministero infatti indica tre blocchi di intercettazioni, riferiti a tre distinti decreti, ricadenti in un arco temporale di quasi due anni, che va dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, per un totale di 13 conversazioni telefoniche e 68 serie di comunicazioni via sms (cioè scambi di sms avvenuti nella stessa giornata).

Il giudice prende come punto di partenza l'informativa dei carabinieri del 9 settembre 2011, in base alla quale l'allora senatore Papania è stato poi iscritto nel registro degli indagati, dove viene chiaramente individuato un parlamentare come parte dell'accordo criminoso, addirittura viene indicato come «il *deus ex machina*» e come «uno dei principali artefici del sodalizio» e le sue generalità vengono separatamente comunicate al pubblico ministero in pari data. Il giudice per le indagini preliminari osserva inoltre che il senatore «aveva acquistato considerevole peso nelle indagini molto prima del 9 settembre 2011». Sempre dalla stessa informativa si evince infatti che già tra il 24 dicembre 2010 e il 18 gennaio 2011 gli inquirenti avevano «colto lo specifico e determinante ruolo che Papania stava svolgendo» e, fa notare il giudice per le indagini preliminari, già in una nota dei carabinieri in data 30 dicembre 2010 si parlava di Papania come di «parlamentare o Nino parlamentare della Repubblica». Il giudice

per le indagini preliminari ha prorogato le intercettazioni in data 3 gennaio 2011 e dalla documentazione allegata dal pubblico ministero alla richiesta di proroga apparirebbe chiaro come il pubblico ministero fosse «ben consapevole [...] degli indizi di reità raccolti sulla figura del parlamentare». In seguito a queste osservazioni il giudice per le indagini preliminari considera come casuali solamente le intercettazioni avvenute anteriormente al 3 gennaio 2011.

Il giudice per le indagini preliminari evidenzia inoltre come le intercettazioni oggetto della richiesta «paiono disegnare plasticamente la progressione dell'intervento del parlamentare sino allo sconfinamento nella fattispecie corruttiva, costituendo di per sé stesse importante fonte di prova a carico del sen. Papania», sconfinamento avvenuto, secondo il giudice per le indagini preliminari, durante il lasso di tempo definito dalle intercettazioni richieste.

Nella memoria difensiva depositata dall'onorevole Papania si sostiene che il mutamento di direzione degli atti di indagine sarebbe iniziato il 7 luglio 2010 (pagina 7 della memoria), data di deposito di una richiesta di proroga delle intercettazioni, dalla quale – secondo le argomentazioni della difesa – ci sarebbe non solo «*la specifica indicazione soggettiva del parlamentare*», ma anche «*la descrizione fattuale delle condotte che sarebbero state poste in essere dal Colimberti Orazio e dal parlamentare, evidenziando dei momenti che fotografano l'attuale contestazione che si addebita al senatore Papania Antonio*» (pagina 6 della memoria).

Nella memoria difensiva si ravvisa inoltre la configurabilità di un *fumus persecutionis* (pagina 7 della memoria).

Passando ora all'esame dei profili inerenti alla natura delle intercettazioni in questione, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraude legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione).

La matrice di tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione par-

lamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sulla quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare. E non basta nemmeno un qualsiasi quadro indiziario, dovendo invece ravvisarsi un quadro tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

Tutto ciò premesso sul piano teorico-sistematico, occorre verificare in concreto se il 7 luglio 2010, data di deposito di una richiesta di proroga delle intercettazioni, possa configurarsi un mutamento di direzione degli atti di indagine.

La stessa memoria difensiva parla di «*assoluta genericità*» dell'ipotesi accusatoria (vedi pagina 6 della memoria) e tale approccio è condivisibile nel merito, ma non nelle conseguenze e nelle implicazioni. Infatti, la genericità assoluta del quadro accusatorio comporta come logica conseguenza che lo stesso non è oggettivamente idoneo a configurare un mutamento di direzione dell'atto di indagine.

Come evidenziato in precedenza, in ossequio ad una lettura «funzionale» della disciplina sulle intercettazioni su utenze di terzi, non basta una qualsivoglia generica ipotesi accusatoria per determinare il mutamento di direzione dell'atto di indagine, ma occorre la ravvisabilità di un quadro indiziario tale da far mutare l'obiettivo dell'indagine e conseguentemente la funzione dell'intercettazione.

Alla luce di quanto fin qui esposto, le attività di intercettazione di cui alla richiesta del giudice per le indagini preliminari sono configurabili come occasionali, e conseguentemente diventa superflua qualsiasi approfondimento sull'obiezione relativa al *fumus persecutionis* (vedi pagina 6 della memoria), attesa che la casualità delle intercettazioni risulta sul piano logico incompatibile con qualsivoglia intento persecutorio (non concepibile per atti occasionali e non mirati) e conseguentemente esclude *in nuce* qualsivoglia *fumus*.

Un altro elemento sulla quale la memoria difensiva si sofferma riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «necessità» dell'atto, motivata in ter-*

mini di non implausibilità». La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la »non implausibilità« degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la »decisività« della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Alla luce di tale quadro teorico va evidenziato che il paragrafo 3.2.5 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari sotto il profilo motivatorio non presenta alcuna criticità, sottolineando che le attività di captazione, ed in specie quelle operate nella seconda metà di dicembre 2010, «ove opportunamente collegate alle precedenti», paiono disegnare plasticamente la progressione dell'intervento del parlamentare, sino allo sconfinamento nella fattispecie corruttiva».

L'ampio profilo motivatorio, incentrato specificamente sulla necessità delle intercettazioni (paragrafo 3.2.5 dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari) e la logicità delle argomentazioni addotte rendono plausibile (o quanto meno non implausibile) la sussistenza della necessità dell'atto.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione inviata dall'autorità giudiziaria.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) intervenendo sull'ordine dei lavori prospetta l'opportunità che si rinvii il seguito dell'esame, attesi i concomitanti lavori di diverse Commissioni permanenti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si associa alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Buemi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) esprime il proprio dissenso rispetto alla proposta di rinvio, evidenziando che la stessa potrebbe essere accolta solo qualora si stabilisca una precisa tempistica dei lavori sul documento in titolo.

Il senatore CUCCA (*PD*) concorda con l'esigenza sottolineata dal senatore Giarrusso.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di effettuare la votazione finale dello schema di relazione illustrato dal relatore Buccarella entro e non oltre la seduta di Giunta del 5 novembre.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il senatore CASSON (*PD*), intervenendo nel dibattito, manifesta la propria piena condivisione rispetto alla proposta conclusiva formulata dal relatore Buccarella evidenziando che, nel caso di specie la richiesta di autorizzazione riguarda una sola telefonata e alcuni sms concentrati in un ristretto arco temporale. Tali elementi costituiscono indici sintomatici della occasionalità delle attività captative in questione.

Peraltro va evidenziato che il Pubblico Ministero e, successivamente, il giudice per le indagini preliminari hanno operato una selezione accurata delle conversazioni sulle quali chiedere l'autorizzazione all'utilizzo, espungendo dal novero delle stesse quelle non configurabili come occasionali. Le restanti conversazioni, per le quali l'autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione all'utilizzo, sono senza dubbio casuali, non essendo configurabile all'epoca delle stesse alcun mutamento di direzione delle indagini né tanto meno alcun *fumus persecutionis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.